Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

28 gennaio 2021 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset di banda di base UMTS – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafo 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Proporzionalità – Onere della prova – Autoincriminazione»

Nella causa C-466/19 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 18 giugno 2019,

Qualcomm Inc., con sede in San Diego (Stati Uniti),

Oualcomm Europe Inc., con sede in Sacramento (Stati Uniti), rappresentate da M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, avocat, e M. Davilla, dikigoros,

ricorrenti,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da H. van Vliet, G. Conte, M. Farley e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione la Qualcomm Inc. e la Qualcomm Europe Inc. chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (T-371/17, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:232), con la quale quest'ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2017) 2258 final della Commissione, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [caso AT.39711 – Qualcomm (prezzi predatori)] (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

- A termini dei considerando 23 e 37 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, 2 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1):
 - La Commissione [europea] dovrebbe disporre in tutta [l'Unione europea] del potere di esigere le «(23)» informazioni necessarie per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall'articolo [101 TFUE], nonché casi di abuso di posizione dominante vietati dall'articolo [102 TFUE]. Nel conformarsi a una decisione della Commissione le imprese non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso un'infrazione, ma sono in ogni caso tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare contro di esse o contro un'altra impresa l'esistenza di un'infrazione.

(...)

- (37)Il presente regolamento ottempera ai diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso pertanto dovrebbe essere interpretato e applicato in relazione a detti diritti e principi».
- 3 L'articolo 18 di tale regolamento, intitolato «Richiesta di informazioni», ai suoi paragrafi da 1 a 3, così dispone:
 - Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie.
 - Nell'inviare una semplice domanda di informazioni ad un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le sanzioni previste dall'articolo 23 nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.
 - Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Indica altresì le sanzioni previste dall'articolo 23 e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 24. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia [dell'Unione europea] avverso la decisione».
- L'articolo 24 di detto regolamento, intitolato «Penalità di mora», prevede quanto segue: 4
 - La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

(...)

d) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 3.

(...)

Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è 2. stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria. (...)»

Fatti e decisione controversa

- 5 I fatti all'origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 18 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.
- 6 La Qualcomm e la Qualcomm Europe sono società con sede negli Stati Uniti e attive nel settore della progettazione e della commercializzazione dei chipset di banda di base.
- A seguito di una denuncia presentata l'8 aprile 2010 dall'Icera Inc., altra società attiva in tale settore, la Commissione ha avviato un'indagine riguardante un asserito abuso di posizione dominante da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, consistente nell'applicazione di prezzi predatori nel mercato dei chipset di banda di base UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). In tale contesto, tra il 7 giugno 2010 e il 14 gennaio 2015, la Commissione ha inviato alle ricorrenti diverse richieste di informazioni sul fondamento dell'articolo 18 del regolamento n. 1/2003.
- 8 L'8 dicembre 2015 la Commissione ha inviato alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti, che è seguita all'avvio, il 16 luglio 2015, di un procedimento formale nei loro confronti. In tale comunicazione degli addebiti essa è giunta alla conclusione preliminare secondo cui le ricorrenti avevano abusato della loro posizione dominante nel mercato dei chipset di banda di base UMTS avendo fornito, nel periodo compreso tra il 3 febbraio 2009 e il 16 dicembre 2011, determinate quantità di tre di tali chipset a due dei loro principali clienti, la Huawei e la ZTE, a prezzi inferiori ai costi, allo scopo di escludere l'Icera, unica concorrente delle ricorrenti su tale mercato nel corso di detto periodo. Il 15 agosto 2016 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su detta comunicazione degli addebiti.
- 9 Il 30 gennaio 2017 la Commissione ha inviato alle ricorrenti una richiesta di informazioni sul fondamento dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003. In assenza di risposta a tale richiesta di informazioni, il 31 marzo 2017, la Commissione, sul fondamento dell'articolo 18, paragrafo 3, dello stesso regolamento, ha adottato la decisione controversa.
- 10 Ai sensi dell'articolo 1 di tale decisione, le ricorrenti dovevano fornire, entro determinati termini, le informazioni specificate nell'allegato I di quest'ultima, e in caso contrario si sarebbero viste infliggere, in forza dell'articolo 2 di detta decisione, una penalità di mora di EUR 580 000 per ogni giorno di ritardo. Le ricorrenti hanno trasmesso la propria risposta ai quesiti posti nei termini impartiti, che nel frattempo erano stati prorogati dalla Commissione.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2017, le ricorrenti hanno 11 proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa, a sostegno del quale hanno dedotto sei motivi.
- 12 In via preliminare, il Tribunale, ai punti da 29 a 33 della sentenza impugnata, ha respinto in quanto inoperante la censura vertente sulla durata eccessiva del procedimento amministrativo, osservando che una siffatta censura era irrilevante nell'ambito dell'esame di un ricorso avente ad oggetto non già una decisione di accertamento di una violazione dell'articolo 102 TFUE, bensì una decisione di richiesta di informazioni.
- 13 Ciò rilevato, il Tribunale, in primo luogo, ha respinto il terzo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione della decisione controversa. A tale riguardo, il Tribunale ha considerato, ai punti da 47 a 54 della sentenza impugnata, che, dal momento che dalla decisione controversa emergevano in modo chiaro e

> non equivoco le presunte infrazioni che la Commissione intendeva verificare nonché la necessità delle informazioni richieste per valutare gli elementi di prova in suo possesso alla luce degli argomenti invocati dalle ricorrenti dopo l'invio alle stesse della comunicazione degli addebiti, tale decisione era sufficientemente motivata in diritto, atteso che la Commissione non era tenuta spiegare in modo più dettagliato come intendeva utilizzare tali informazioni per esaminare detti argomenti.

- 14 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato i primi due capi del primo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio di necessità. In un primo momento, il Tribunale ha respinto, ai punti da 69 a 91 della sentenza impugnata, il primo capo del primo motivo, volto a censurare la decisione controversa nella misura in cui essa andava al di là dell'ambito dell'indagine condotta come definito nella comunicazione degli addebiti, richiedendo informazioni relative ai chip che componevano i chipset su cui verteva tale indagine e concernenti periodi contigui al periodo dell'infrazione definito in tale comunicazione degli addebiti. A tal fine, il Tribunale, da un lato, ha considerato che la Commissione era legittimata, segnatamente al fine di tenere conto degli argomenti invocati dalle imprese interessate, a proseguire la sua indagine dopo l'adozione di detta comunicazione degli addebiti, anche mediante richieste di informazioni supplementari, senza che ciò rendesse tali richieste illegittime o rimettesse in discussione, di per sé, la necessità delle informazioni così richieste. Dall'altro lato, il Tribunale ha dichiarato che le prerogative della Commissione non possono essere limitate per quanto riguarda i quesiti che essa intende porre, purché questi ultimi consentano di ottenere informazioni necessarie all'indagine condotta e la Commissione dia alle imprese interessate la possibilità di essere ascoltate. Il Tribunale ha aggiunto che, in ogni caso, la Commissione non aveva esteso l'ambito di tale indagine domandando le informazioni richieste, dato che le medesime erano non soltanto pertinenti in quanto elementi di comprensione del contesto in cui si inseriva un eventuale comportamento illecito, ma anche necessarie all'applicazione di un criterio «prezzo-costo» adeguato.
- 15 In un secondo momento, il Tribunale ha respinto, ai punti da 98 a 110 della sentenza impugnata, il secondo capo del primo motivo, volto a rimettere in discussione la necessità delle informazioni richieste alla luce delle presunzioni che la Commissione intendeva verificare. A tal fine, il Tribunale ha in sostanza rilevato che, con la decisione controversa, la Commissione aveva cercato di ottenere informazioni che consentissero di stabilire il criterio «prezzo-costo» sulla base dei dati che riflettessero fedelmente la situazione durante il periodo dell'infrazione, dal momento che, alla luce segnatamente delle osservazioni formulate dalle ricorrenti sulla comunicazione degli addebiti, essa aveva ritenuto che i dati sui quali si era basata a tal fine in detta comunicazione degli addebiti non riflettessero il prezzo effettivamente pagato dai clienti delle ricorrenti e che tale elemento fosse decisivo per verificare se fosse stata commessa l'infrazione. Le informazioni richieste presentavano, di conseguenza, un rapporto di correlazione con le presunte infrazioni di cui trattasi e dovevano essere considerate necessarie, e ciò quand'anche la Commissione avesse cercato di modificare o di adeguare la sua metodologia dopo l'invio di detta comunicazione degli addebiti.
- In terzo luogo, il Tribunale ha esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti 16 contestavano la proporzionalità della decisione controversa. Anzitutto, il Tribunale ha respinto, ai punti da 118 a 148 della sentenza impugnata, il primo capo di tale motivo, che si confondeva con il terzo capo del primo motivo ed era volto a rimettere in discussione la proporzionalità di tale decisione in considerazione del carico di lavoro che quest'ultima implicava. A tale riguardo, il Tribunale ha considerato che tale carico di lavoro, per quanto notevole, non era sproporzionato alla luce delle necessità dell'indagine attinente alle presunte infrazioni che la Commissione intendeva verificare, e ciò in particolare tenuto conto delle osservazioni formulate dalle ricorrenti sulla comunicazione degli addebiti. Secondo il Tribunale, il fatto che le ricorrenti non conservassero le informazioni richieste nel formato di risposta proposto dalla Commissione e che i loro archivi non fossero stati organizzati sistematicamente erano irrilevanti al riguardo. Il Tribunale ha poi respinto in quanto irricevibile il secondo capo del secondo motivo, vertente sul carattere sproporzionato dell'importo della penalità di mora prevista all'articolo 2 della decisione controversa. Dopo aver rilevato che, con tale capo, le ricorrenti chiedevano implicitamente l'annullamento di detto articolo, il Tribunale ha considerato, ai punti da 153 a 159 della sentenza impugnata, che la decisione controversa aveva carattere preliminare rispetto all'eventuale decisione che fissa definitivamente

> l'importo totale di una penalità di mora e, pertanto, non costituiva un atto impugnabile. Infine, il Tribunale ha respinto, ai punti da 164 a 166 di tale sentenza, il terzo capo di detto motivo, volto a rimettere in discussione il carattere sufficiente dei termini di risposta concessi nella decisione controversa.

- 17 In quarto luogo, il Tribunale ha respinto il quarto motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti contestavano alla Commissione di aver indebitamente invertito l'onere della prova richiedendo loro di compiere atti riconducibili alla costituzione di un fascicolo e, di conseguenza, rientranti nella competenza di tale istituzione, osservando, ai punti da 172 a 175 della sentenza impugnata, che tale motivo si fonda su una lettura erronea della decisione controversa. Da un lato, il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva cercato di sottoporre a verifica i conti delle ricorrenti, bensì di disporre di elementi necessari per adattare la metodologia del criterio «prezzo-costo» in modo da tener conto delle critiche che esse avevano formulato nelle loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti. Dall'altro lato, il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva neppure chiesto alle ricorrenti di dimostrare di essersi conformate alla legge, bensì di fornire documenti interni che avvalorassero la loro affermazione secondo cui, al momento dell'adozione delle decisioni in materia di prezzi, esse si erano fondate sulla giurisprudenza pertinente nonché sugli orientamenti della Commissione.
- 18 In quinto luogo, il Tribunale ha esaminato e poi respinto, ai punti da 186 a 195 della sentenza impugnata, il quinto motivo di ricorso, volto a rimettere in discussione la decisione controversa nella misura in cui essa violava il diritto delle ricorrenti di non contribuire alla propria incriminazione, imponendo loro di rispondere a quesiti che esulavano dalla fornitura di elementi di natura fattuale o di dimostrare che esse si erano conformate alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. A tale riguardo, il Tribunale ha in particolare rilevato, in primis, che le informazioni richieste avevano natura meramente fattuale; in secundis, che tali informazioni riguardavano dati ai quali soltanto le ricorrenti potevano avere accesso e che, pertanto, queste ultime erano tenute a fornirle anche se le stesse informazioni potevano servire a dimostrare l'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale e, in tertiis, che le ricorrenti non avevano dimostrato che il fatto che, per rispondere ai quesiti posti, esse fossero tenute a formalizzare i dati fattuali richiesti in un documento volto a agevolarne la comprensione da parte della Commissione potesse costituire, nei loro confronti, una violazione di tale diritto.
- 19 In sesto luogo, il Tribunale ha respinto, ai punti da 201 a 203 della sentenza impugnata, il sesto motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione, rilevando che dall'esame dei primi cinque motivi, con i quali le censure dedotte nell'ambito del sesto motivo si confondevano, emergeva che era proprio per conformarsi agli obblighi derivanti da tale principio che la Commissione aveva adottato la decisione controversa.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

- La Qualcomm e la Qualcomm Europe chiedono che la Corte voglia: 20
 - annullare la sentenza impugnata;
 - annullare la decisione controversa;
 - in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci conformemente ai punti di diritto decisi dalla Corte, e
 - condannare la Commissione alle spese da esse sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.
- 21 La Commissione chiede che la Corte voglia:
 - respingere l'impugnazione;
 - condannare le ricorrenti alle spese.

Sull'impugnazione

A sostegno dell'impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi. 22

Sul primo motivo, vertente su un'omessa statuizione

Argomenti delle parti

- 23 Con il primo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver omesso di pronunciarsi sull'insieme dei loro motivi e argomenti.
- 24 In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, ai punti da 29 a 33, 101, 102, 110, 147 e 202 della sentenza impugnata, ha erroneamente omesso di esaminare nel merito la loro argomentazione secondo cui la durata eccessiva del procedimento amministrativo aveva leso i loro diritti della difesa, respingendola in quanto irrilevante nella misura in cui non riguardava una decisione di accertamento di una violazione dell'articolo 102 TFUE. A tal fine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretare e nell'applicare per analogia al caso di specie la giurisprudenza derivante dalla sentenza del Tribunale del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione (T-410/03, EU:T:2008:211, punto 227). Tale giurisprudenza non opererebbe alcuna distinzione a seconda che la decisione di cui trattasi accerti l'esistenza di un'infrazione o che costituisca un altro tipo di decisione finale e, pertanto, detta giurisprudenza consentirebbe di contestare la ragionevolezza della durata di un'indagine nell'ambito di un ricorso diretto contro decisioni finali della Commissione che infliggono, o minacciano di infliggere, ammende o penalità di mora all'impresa interessata.
- 25 Il Tribunale avrebbe dunque considerato altrettanto erroneamente, al punto 110 della sentenza impugnata, di aver analizzato l'argomento relativo alla durata eccessiva del procedimento amministrativo invocato nell'ambito del primo capo del secondo motivo di ricorso. Infatti, il Tribunale si sarebbe limitato, al punto 147 di tale sentenza, ad esaminare l'argomento relativo alle difficoltà incontrate dalle ricorrenti nel comunicare informazioni relative a fatti risalenti a diversi anni prima e non avrebbe esaminato l'argomento secondo cui la durata eccessiva dell'indagine condotta avrebbe pregiudicato la loro capacità di difendersi in modo efficace.
- In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale si è erroneamente astenuto dall'esaminare il 26 sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in ragione del fatto che gli altri motivi erano stati respinti. Avendo il Tribunale omesso, in violazione del considerando 37 del regolamento n. 1/2003 e dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, di valutare tale motivo e in particolare l'argomento delle ricorrenti secondo cui la decisione controversa era il risultato di un'indagine parziale, e respingendo tale argomento senza adeguata spiegazione né sufficiente motivazione, esso avrebbe commesso un errore di diritto.
- 27 La Commissione contesta tale argomentazione.

Giudizio della Corte

- 28 Il primo motivo di impugnazione verte su un'omessa statuizione da parte del Tribunale, da un lato, sull'argomento delle ricorrenti relativo alla violazione dei loro diritti della difesa a causa della durata eccessiva del procedimento amministrativo e, dall'altro, sul sesto motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione. Inoltre, il primo motivo di impugnazione verte altresì su un errore di diritto, asseritamente commesso dal Tribunale, nell'ambito dell'esame di tale argomento, nell'interpretazione e nell'applicazione della giurisprudenza scaturita dalla sentenza del Tribunale del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione (T-410/03, EU:T:2008:211).
- 29 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'asserita omessa statuizione su detto argomento e sul sesto motivo di ricorso, occorre rilevare, anzitutto, che, come ammesso implicitamente dalle stesse ricorrenti, il Tribunale

ha esaminato, rispettivamente ai punti da 29 a 33 e ai punti da 198 a 203 della sentenza impugnata, tale argomento e tale motivo, prima di respingerli in quanto, rispettivamente, inoperante e infondato.

- 30 Inoltre, per quanto riguarda, più in particolare, l'asserita omessa statuizione sull'argomento vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti a causa della durata eccessiva del procedimento amministrativo, occorre rilevare che, dal momento che il Tribunale, in via preliminare, ha esaminato tale argomento prima di respingerlo in quanto inoperante, non può essergli contestato di non averla nuovamente esaminata nell'ambito dell'esame del secondo capo del primo motivo. Peraltro, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 110 della sentenza impugnata, non ha indicato di aver analizzato tale argomento nell'ambito dell'esame del primo capo del secondo motivo, bensì ha considerato che l'argomento delle ricorrenti vertente sulla violazione dei loro diritti della difesa a causa delle difficoltà che queste ultime avrebbero avuto, in considerazione del livello di dettagli richiesto, a comunicare informazioni relative a fatti risalenti a diversi anni prima, si confondeva con alcune censure sollevate in tale capo ed esaminate nel merito al punto 147 della sentenza impugnata.
- 31 Infine, riguardo all'asserita omessa statuizione sul sesto motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione, si deve aggiungere che il Tribunale ha sufficientemente spiegato per quale ragione tale motivo doveva essere respinto. Infatti, da un lato, il Tribunale, al punto 201 della sentenza impugnata, ha rilevato che l'argomento delle ricorrenti invocato nell'ambito di detto motivo si confondeva con quello che era stata invocato a sostegno dei primi cinque motivi e che era stato respinto nell'ambito dell'esame dei medesimi. Dall'altro lato, allo stesso punto 201, il Tribunale ha considerato che dall'analisi di detti motivi emergeva che la Commissione aveva adottato la decisione controversa proprio al fine di adempiere il suo obbligo di esaminare con cura e imparzialità, conformemente alla giurisprudenza relativa al principio di buona amministrazione richiamata al punto 200 della sentenza impugnata, l'argomento invocato dalle ricorrenti, segnatamente nelle loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, al fine di preparare la sua decisione finale relativa all'eventuale esistenza di un'infrazione all'articolo 102 TFUE con tutta la diligenza richiesta e sulla base di tutti i dati che potessero avere un'influenza sulla stessa. Il Tribunale ha quindi potuto giustamente concludere, al punto 202 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non erano riuscite a dimostrare l'asserita violazione del principio di buona amministrazione a causa di un comportamento parziale della Commissione.
- 32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza del Tribunale del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione (T-410/03, EU:T:2008:211, punto 227), è sufficiente rilevare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole può giustificare soltanto l'annullamento di una decisione di accertamento di infrazioni adottata all'esito di un procedimento amministrativo fondato sull'articolo 101 o 102 TFUE, qualora sia stato dimostrato che tale violazione aveva pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Gebied/Commissione, C-105/04 P, EU:C:2006:592, punti 42 e 43 nonché del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C-608/13 P, EU:C:2016:414, punto 61, del giugno PROAS/Commissione, C-616/13 P, EU:C:2016:415, punto 74).
- È pertanto senza commettere errori di diritto che il Tribunale, al punto 31 della sentenza impugnata, ha 33 ricordato i precetti derivanti da tale giurisprudenza, quali ripresi dal Tribunale nella sentenza del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione (T-410/03, EU:T:2008:211). Altrettanto correttamente, poi, il Tribunale, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, ha applicato detta giurisprudenza al caso di specie, considerando che, nei limiti in cui il ricorso di cui era investito aveva ad oggetto non già una decisione di accertamento di una violazione dell'articolo 102 TFUE, bensì una decisione di richiesta di informazioni adottata nell'ambito di un procedimento amministrativo che poteva eventualmente sfociare in una siffatta decisione di accertamento di un'infrazione, l'argomentazione vertente sull'eccessiva durata del procedimento amministrativo era irrilevante nell'ambito dell'esame di tale ricorso e doveva pertanto essere respinta in quanto inoperante.
- In tali circostanze, occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto infondato.

CURIA - Documents 2/1/2021

Sul secondo motivo, vertente sulla valutazione del carattere sufficientemente motivato della decisione controversa

Argomenti delle parti

- Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di 35 fatto e di diritto, nonché uno snaturamento dei relativi elementi di prova, e un difetto di motivazione, nell'ambito della valutazione, ai punti da 35 a 56 della sentenza impugnata, del carattere sufficientemente motivato della decisione controversa.
- In primo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso in particolare ai punti 81, 82, 85, 36 127, 132, 136, 139 e 145 della sentenza impugnata relativi alla valutazione dei primi due motivi di ricorso vertenti su una violazione dei principi di necessità e di proporzionalità – errori di fatto nonché uno snaturamento degli elementi di prova da esse prodotti.
- 37 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere uno snaturamento di tali elementi di prova, in quanto il Tribunale, ai punti da 48 a 53 di tale sentenza, avrebbe omesso di prendere in considerazione la corrispondenza intercorsa tra le stesse e la Commissione, prima e dopo l'adozione della decisione controversa, al fine di chiedere il chiarimento di taluni quesiti e dell'ambito dell'indagine condotta.
- 38 In terzo luogo, le ricorrenti contestano le considerazioni del Tribunale, formulate al punto 52 di detta sentenza, in base alle quali il carattere sufficientemente motivato della decisione controversa non era rimesso in discussione dalle loro affermazioni secondo cui la Commissione non aveva spiegato come le informazioni richieste le avrebbero consentito di rispondere agli argomenti da esse invocati nell'ambito delle loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti o di valutarne la pertinenza ai fini della sua indagine. Tali considerazioni sarebbero non solo insufficienti, ma anche manifestamente infondate, a causa di errori commessi dal Tribunale ai punti da 53 a 55 della sentenza impugnata ed esaminati nell'ambito del terzo motivo di impugnazione.
- 39 La Commissione ritiene che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile, non avendo le ricorrenti indicato in modo preciso gli elementi della sentenza impugnata contestati e non avendo suffragato dettagliatamente la loro argomentazione. Essa fa altresì valere che, in ogni caso, tale motivo è infondato.
- 40 Nella replica, le ricorrenti ribattono di aver esposto dettagliatamente, nel loro ricorso in primo grado, le ragioni per le quali la decisione controversa non era sufficientemente motivata e, per tale ragione, di aver dimostrato, in modo preciso e dettagliato, nella loro impugnazione, gli errori che il Tribunale avrebbe commesso giungendo a una conclusione diversa.

Giudizio della Corte

- Il secondo motivo di impugnazione verte su errori di fatto e di diritto, nonché su uno snaturamento dei 41 relativi elementi di prova, e su un difetto di motivazione, asseritamente commessi dal Tribunale nell'ambito della valutazione, ai punti da 35 a 56 della sentenza impugnata, del carattere sufficientemente motivato della decisione controversa.
- Orbene, occorre ricordare, in via preliminare, che da una costante giurisprudenza risulta che, innanzitutto, 42 qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell'articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 20 settembre 2018, Spagna/Commissione, C-114/17 P, EU:C:2018:753, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

2/1/2021

- Qualora, poi, un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli, in 43 forza dell'articolo 256 TFUE, dell'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Inoltre, uno snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492, punto 105).
- 44 Peraltro, se è vero che uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un'interpretazione di un documento contraria al contenuto di quest'ultimo, esso deve emergere in modo manifesto dal fascicolo sottoposto alla Corte e presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi di prova. A tale riguardo, non è sufficiente indicare che un documento potrebbe essere oggetto di un'interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale (sentenza del 30 gennaio 2020, České dráhy/Commissione, C-538/18 P e C-539/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:53, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
- 45 Infine, in forza delle disposizioni menzionate al punto 43 della presente sentenza, l'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde ai requisiti risultanti da tali disposizioni un'impugnazione che, senza neppure contenere un'argomentazione specificamente intesa ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un'impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, C-70/16 P, EU:C:2017:1002, punto 48 nonché giurisprudenza ivi citata).
- Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il secondo argomento invocato dalle ricorrenti, 46 ricordato al punto 37 della presente sentenza, che occorre esaminare per primo, si deve constatare che le stesse si limitano ad enunciare tale argomento, rinviando alle argomentazioni da esse dedotte dinanzi al Tribunale, senza dimostrare in alcun modo gli errori di analisi che, a loro avviso, hanno portato quest'ultimo al preteso snaturamento e, più in particolare, senza dimostrare in che modo l'asserita omessa presa in considerazione, da parte del Tribunale, della corrispondenza intercorsa tra esse e la Commissione nell'ambito della sua valutazione del carattere sufficientemente motivato della decisione controversa costituisca uno snaturamento di tale elemento di prova. Ne consegue che detto argomento manifestamente non soddisfa i requisiti menzionati ai punti da 42 a 45 della presente sentenza.
- 47 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il primo e il terzo argomento sollevati dalle ricorrenti, ricordati ai punti 36 e 38 della presente sentenza, occorre rilevare che tali argomenti mirano a contestare constatazioni di fatto e considerazioni operate dal Tribunale nell'ambito della sua valutazione della necessità e della proporzionalità delle informazioni richieste. Detti argomenti si confondono pertanto con taluni argomenti sollevati nell'ambito del terzo e del quarto motivo e saranno quindi analizzati in sede di esame di questi ultimi.
- 48 Tenuto conto di quanto precede, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sul terzo motivo, concernente la valutazione della necessità delle informazioni richieste con la decisione controversa

49 Con il terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso errori di diritto, violato il suo obbligo di motivazione e snaturato taluni elementi di prova nell'ambito della sua valutazione della necessità delle informazioni richieste con la decisione controversa. Tale motivo di impugnazione si articola in cinque capi.

Sui primi tre capi

- Argomenti delle parti
- 50 Con i primi tre capi del terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che le conclusioni del Tribunale secondo cui, in primo luogo, la decisione controversa non aveva modificato l'ambito dell'indagine, in secondo luogo, la Commissione era legittimata a richiedere informazioni relative a periodi non ricompresi nell'ambito dell'indagine, come definito dalla comunicazione degli addebiti, e, in terzo luogo, le informazioni richieste da tale decisione erano necessarie, sono viziate da errori di diritto e di fatto, nonché da uno snaturamento dei relativi elementi di prova, e da un difetto di motivazione.
- 51 Con il primo capo le ricorrenti affermano che il Tribunale ha erroneamente concluso, ai punti 81, 82 e 91 della sentenza impugnata, che la decisione controversa non aveva modificato l'ambito dell'indagine. Infatti, anzitutto, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra le ricorrenti e la Commissione in cui le prime chiedevano a quest'ultima di confermare tale ambito al fine di comprendere la portata dell'indagine condotta. Inoltre, il Tribunale non avrebbe rilevato che, con la decisione controversa, la Commissione aveva ampliato il suddetto ambito, raddoppiando la sua durata e richiedendo numerose informazioni relative a sette componenti di chipset invece che a tre chipset, senza che ciò fosse necessario per consentire alla Commissione di esaminare gli argomenti dedotti dalle ricorrenti. Infine, il Tribunale non avrebbe rilevato che l'ampliamento dell'ambito di tale indagine era avvalorato dalla comunicazione degli addebiti complementare che, fondandosi su dati ottenuti grazie alla decisione controversa, avrebbe contribuito all'elaborazione di un fascicolo completamente nuovo a carico delle ricorrenti, fondato in particolare su un nuovo criterio «prezzo-costo», «conservando unicamente l'"involucro" del fascicolo presentato nella comunicazione degli addebiti».
- 52 Così facendo, il Tribunale, al punto 62 della sentenza impugnata nonché ai punti 69 e seguenti della stessa, avrebbe violato una giurisprudenza consolidata che imporrebbe di valutare il fascicolo alla luce dell'insieme dei fatti e del contesto nel quale essi si inscrivono, e in particolare del fatto che la decisione controversa era stata adottata in una fase molto avanzata di un procedimento amministrativo estremamente lungo e due anni dopo l'emissione della comunicazione degli addebiti. Al contrario, invocando l'ampio potere di indagine della Commissione, il Tribunale avrebbe avallato il punto di vista di quest'ultima, senza verificare se la stessa avesse spiegato la ponderazione e la valutazione degli elementi presi in considerazione.
- 53 In tale contesto, il Tribunale avrebbe altresì commesso, al punto 73 di tale sentenza, un errore di diritto, fondandosi per analogia sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, (T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, EU:T:2003:245), al fine di giungere alla conclusione che l'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 non impone alla Commissione alcun obbligo per quanto riguarda la data in cui essa può procedere all'invio di richieste di informazioni, il che equivarrebbe, di fatto, a lasciare la Commissione libera di condurre le proprie indagini sulle imprese come essa intende e finché lo desidera, in violazione dei principi di necessità, di proporzionalità e di buona amministrazione, della lettera o dello spirito del considerando 23 e dell'articolo 18 di tale regolamento, nonché della sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione (C-247/14 P, EU:C:2016:149).
- 54 Con il secondo capo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha snaturato, ai punti 85, 88 e 127 della sentenza impugnata, gli elementi di prova in quanto ha effettuato una lettura erronea, da un lato, del tipo di dati registrati nel loro sistema contabile interno e di quelli sui quali la Commissione si era basata per effettuare l'analisi del rapporto «prezzo-costo» nella comunicazione degli addebiti e, dall'altro, delle critiche formulate riguardo al metodo adottato in tale comunicazione degli addebiti.
- 55 Inoltre, le ricorrenti criticano le considerazioni del Tribunale concernenti la necessità per la Commissione di richiedere informazioni relative a periodi precedenti e successivi al periodo dell'infrazione. A tale riguardo, le ricorrenti, da un lato, contestano al Tribunale di aver commesso, al punto 86 della sentenza impugnata, un errore di diritto applicando per analogia al caso di specie la sentenza del Tribunale del 22

marzo 2012, Slovak Telekom/Commissione (T-458/09 e T-171/10, EU:T:2012:145, punto 51), al fine di riconoscere la necessità per la Commissione di richiedere informazioni relative a un periodo anteriore al periodo dell'infrazione per precisare il contesto in cui un certo comportamento si era svolto nel corso di quest'ultimo periodo. Infatti, secondo le ricorrenti, i fatti di cui trattavasi in quest'ultima sentenza nonché nella giurisprudenza ivi citata, che riguardavano decisioni adottate prima della comunicazione degli addebiti e dirette a determinare il contesto in cui si inscriveva il comportamento illecito, erano diversi da quelli del caso di specie.

- Dall'altro lato, le ricorrenti contestano le constatazioni, effettuate dal Tribunale ai punti 87 e 90 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione era legittimata a richiedere dati relativi al 2008 nonché al loro esercizio contabile 2013. A tal fine, esse lamentano un asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda tali constatazioni, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di dimostrare la pertinenza di tali dati ai fini della valutazione dell'infrazione contestata.
- 57 Con il terzo capo le ricorrenti contestano anzitutto al Tribunale di non aver sufficientemente motivato in diritto, ai punti da 99 a 111 della sentenza impugnata, sotto quale profilo le informazioni richieste con la decisione controversa fossero necessarie per consentire alla Commissione di dimostrare gli addebiti formulati nella relativa comunicazione.
- Le ricorrenti ritengono poi che il Tribunale abbia commesso, in particolare ai punti 98, 99 e 188 della sentenza impugnata, un errore di fatto e abbia snaturato gli elementi di prova nel considerare che la Commissione richiedesse dati complementari al fine di ricostruire i prezzi effettivamente pagati dalle loro clienti, per replicare alle critiche formulate nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Infatti, alla luce delle spiegazioni fornite dalle ricorrenti in tale risposta, detti dati non sarebbero stati né necessari né utili a tal fine.
- Infine, le ricorrenti contestano le constatazioni fattuali del Tribunale, effettuate ai punti da 105 a 107 della sentenza impugnata, secondo le quali il riferimento contenuto nella decisione controversa ad un allegato della risposta ad una richiesta di informazioni precedente doveva essere inteso come un invito a produrre dati della stessa natura, riaffermando che, con tale riferimento, la Commissione aveva chiesto loro di ripetere il lavoro contabile al fine di verificare nuovamente i loro conti. Il Tribunale avrebbe pertanto commesso un errore di diritto anche nel considerare che le informazioni richieste erano correlate all'infrazione contestata, circostanza che sarebbe del resto avvalorata dalla comunicazione degli addebiti complementare.
- La Commissione ritiene che i primi tre capi del terzo motivo di impugnazione debbano essere respinti in quanto irricevibili. Infatti, le ricorrenti non avrebbero indicato in modo sufficientemente preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati, né dimostrato gli errori di valutazione che avrebbero condotto a un siffatto snaturamento, né suffragato le loro affermazioni relative ad un asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata. Per contro, esse si sarebbero limitate a reiterare gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, al fine di ottenerne un riesame. Per il resto, la Commissione fa valere che tali capi sono, in ogni caso, infondati.
- Nella replica, le ricorrenti reiterano, in sostanza, gli argomenti dedotti nell'atto di impugnazione e fanno valere di aver dimostrato gli errori commessi dal Tribunale nell'ambito della valutazione sia dei loro argomenti dedotti in primo grado sia dei fatti del caso di specie.
 - Giudizio della Corte
- I primi tre capi del terzo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, sono volti a dimostrare che il Tribunale ha commesso errori di diritto e di fatto, nonché uno snaturamento dei relativi elementi di prova, e che esso non ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata concludendo, anzitutto, che la decisione controversa non aveva modificato l'ambito dell'indagine condotta, come definito nella comunicazione degli addebiti, poi, che la Commissione poteva legittimamente richiedere

informazioni relative a periodi situati al di fuori di tale ambito e, infine, che le informazioni richieste in tale decisione erano necessarie.

- Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, gli asseriti errori di fatto e gli snaturamenti degli elementi di prova commessi dal Tribunale e richiamati ai punti 51, 54, 58 e 59 della presente sentenza, si deve rilevare che le ricorrenti si limitano ad indicare tali fatti ed elementi di prova asseritamente snaturati dal Tribunale, reiterando in sostanza la valutazione di questi ultimi da esse formulata in primo grado, senza tuttavia fornire alcun elemento che faccia emergere in modo manifesto gli errori di analisi che avrebbero condotto il Tribunale a un siffatto snaturamento, né dimostrare che quest'ultimo abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi di prova.
- Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 42 a 45 della presente sentenza, nei limiti in cui i primi tre capi del terzo motivo di impugnazione sono volti a dimostrare che il Tribunale ha commesso errori di fatto e ha snaturato i relativi elementi di prova, tali capi devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.
- Per quanto riguarda, in secondo luogo, la fondatezza della parte ricevibile di tali capi, occorre rilevare che essa mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione, da parte del Tribunale, della necessità delle informazioni richieste con la decisione controversa sotto il profilo della loro portata sostanziale e temporale, contestando ad esso taluni errori di diritto nonché un difetto di motivazione della sentenza impugnata.
- A tale riguardo, si deve ricordare, in via preliminare, che, da un lato, la Corte ha dichiarato che la comunicazione degli addebiti è un documento di natura procedurale e preparatoria che, al fine di garantire l'esercizio efficace dei diritti della difesa, circoscrive l'oggetto del procedimento amministrativo avviato dalla Commissione, impedendo così a quest'ultima di fondarsi su altre censure nella decisione con cui essa conclude il procedimento di cui trattasi. È quindi inerente alla natura di tale comunicazione l'essere provvisoria e soggetta a modifiche al momento della valutazione cui la Commissione successivamente procede sulla base delle osservazioni presentatele in risposta dalle parti nonché di altre constatazioni di fatto. La Commissione, infatti, deve tener conto degli elementi risultanti dall'intero procedimento amministrativo, sia per rinunciare a censure che siano ingiustificate, sia per rettificare ed integrare tanto in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure che essa mantiene (sentenza del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C-125/07 P, C-133/07 P e C-137/07 P, EU:C:2009:576, punti 310 e 311).
- Ne consegue che la Commissione non è vincolata dalle valutazioni di fatto o di diritto effettuate nella comunicazione degli addebiti. Al contrario, essa deve motivare la propria decisione finale con le sue valutazioni definitive fondate sugli esiti dell'intera indagine quali si presentano alla data di chiusura del procedimento formale, senza essere tenuta a spiegare le eventuali differenze esistenti rispetto alle sue valutazioni provvisorie figuranti nella comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, ordinanza del 18 giugno 1986, British American Tobacco e Reynolds Industries/Commissione, 142/84, non pubblicata, EU:C:1986:250, punto 15, e sentenza del 17 novembre 1987, British American Tobacco e Reynolds Industries/Commissione, 142/84 e 156/84, EU:C:1987:490, punto 70).
- Dall'altro lato, la Corte ha precisato che la Commissione può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni che possano consentirle di verificare le presunte infrazioni che giustificano lo svolgimento dell'indagine e che sono indicate nella richiesta di informazioni (sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C-247/14 P, EU:C:2016:149, punto 23).
- Tenuto conto dell'ampio potere di indagine conferito alla Commissione dal regolamento n. 1/2003, spetta a quest'ultima valutare se un'informazione sia necessaria per poter scoprire un'infrazione alle norme in materia di concorrenza. Anche se dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova circa l'esistenza di un'infrazione, la Commissione può a buon diritto ritenere necessario richiedere informazioni supplementari che le permettano di meglio valutare la portata dell'infrazione, la sua durata o la cerchia

delle imprese coinvolte (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione, 374/87, EU:C:1989:387, punto 15, e del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C-94/00, EU:C:2002:603, punto 78).

- 70 Per quanto riguarda il controllo esercitato dal giudice dell'Unione sulla valutazione della Commissione riguardante la necessità di un'informazione, la Corte ha dichiarato che tale necessità deve essere valutata in relazione allo scopo indicato nella richiesta di informazioni, vale a dire i sospetti di infrazione che la Commissione intende verificare (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo HeidelbergCement/Commissione, C-247/14 P, EU:C:2016:149, punti 24 e 25). L'esigenza di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la sospetta infrazione è soddisfatta se la Commissione può ragionevolmente supporre, alla data della richiesta, che detta informazione sia tale da aiutarla a determinare l'esistenza dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 1994, SEP/Commissione, C-36/92 P, EU:C:1994:205, punto 21).
- Nel caso di specie, occorre rilevare, anzitutto, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, al punto 62 della sentenza impugnata, nel ricordare, in via preliminare, la giurisprudenza della Corte citata ai punti 69 e 70 della presente sentenza.
- Inoltre, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare, in sostanza, ai punti da 69 a 76 della sentenza impugnata, che, nella misura in cui le informazioni richieste siano necessarie e la richiesta di informazioni indichi gli elementi essenziali definiti all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, tale disposizione non limita il potere della Commissione di inviare richieste di informazioni dopo l'invio della comunicazione degli addebiti, dal momento che la Commissione è legittimata a proseguire la sua indagine dopo l'adozione di quest'ultima, in particolare al fine di ottenere tutti i chiarimenti necessari in relazione agli argomenti e agli elementi invocati dalle imprese interessate nella loro risposta a tale comunicazione, senza che ciò renda tali richieste illegittime o rimetta in discussione, di per sé, la necessità delle informazioni richieste.
- Infatti, dalla giurisprudenza citata ai punti 66, 67 e 69 della presente sentenza risulta che, poiché la comunicazione degli addebiti è un atto provvisorio e modificabile, la Commissione non è vincolata dalle valutazioni di fatto operate nella stessa. Al contrario, essa è tenuta a procedere ad un'analisi di tali valutazioni sulla base degli elementi risultanti dall'intera indagine e, in particolare, dalle osservazioni presentate dalle parti, al fine di adeguare e di integrare la sua argomentazione a sostegno delle censure su cui essa si fonda. La Commissione è legittimata quindi a richiedere informazioni supplementari a tal fine, in particolare per meglio valutare la portata dell'infrazione, purché queste siano necessarie, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 68 a 70 della presente sentenza.
- Infine, per quanto riguarda la necessità delle informazioni richieste con la decisione controversa, occorre rilevare che il carattere necessario di tali informazioni deriva da due serie di constatazioni fattuali, effettuate dal Tribunale ai punti 85, da 88 a 90, 98 e 99 della sentenza impugnata, che, come dichiarato ai punti 63 e 64 della presente sentenza, le ricorrenti non sono riuscite a rimettere in discussione.
- Da un lato, il Tribunale ha rilevato che, in particolare a seguito delle osservazioni delle ricorrenti sulla comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva ritenuto che i dati sui quali si era basata per stabilire il criterio «prezzo-costo» in tale comunicazione degli addebiti non riflettessero i prezzi effettivamente pagati dai clienti delle ricorrenti durante il periodo dell'infrazione, a causa dei principi di contabilizzazione dei redditi applicati dalle ricorrenti, come ricordati da queste ultime in tali osservazioni, e del fatto che i chipset di cui trattavasi erano stati venduti sotto configurazioni diverse. Dall'altro lato, il Tribunale ha considerato che le informazioni richieste, ivi comprese quelle relative a periodi contigui al periodo dell'infrazione, miravano proprio a porre rimedio a una siffatta discrepanza, ottenendo dati che riflettessero fedelmente la situazione durante tale periodo al fine di stabilire un criterio «prezzo-costo» adeguato, in quanto quest'ultimo era decisivo per verificare i sospetti di infrazione gravanti sulle ricorrenti.
- In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto, né di aver violato il suo obbligo di motivazione, nel concludere, ai punti 86, 87, 91, 100 e 103 della sentenza impugnata, che, ancorché la Commissione avesse cercato, basandosi sulle informazioni richieste, di

modificare o di adeguare la propria metodologia alla luce, in particolare, delle osservazioni delle ricorrenti, tali informazioni erano necessarie, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti da 68 a 70 della presente sentenza, nel senso che la Commissione poteva ragionevolmente supporre che dette informazioni le sarebbero state utili ad accertare l'esistenza dell'infrazione contestata.

Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere i primi tre capi del terzo motivo di impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, infondati.

Sul quarto capo

- Argomenti delle parti
- Con il quarto capo del terzo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nell'aver respinto in quanto inoperante, ai punti 108 e 109 della sentenza impugnata, sul fondamento, in particolare, della sentenza del Tribunale del 22 marzo 2012, Slovak Telekom/Commissione (T-458/09 e T-171/10, EU:T:2012:145), il loro argomento secondo il quale la comunicazione degli addebiti complementare, adottata successivamente alla decisione controversa, confermava la mancanza di necessità di quest'ultima.
- Infatti, contrariamente alle richieste di informazioni che sono state oggetto di tale sentenza, tale comunicazione degli addebiti non farebbe che confermare e sviluppare gli argomenti da esse dedotti nel loro ricorso. Detta comunicazione degli addebiti avrebbe pertanto costituito un elemento di prova supplementare del carattere non necessario della decisione controversa, che, se fosse stato preso in considerazione dal Tribunale, avrebbe condotto quest'ultimo ad una conclusione diversa.
- 80 La Commissione contesta tale argomentazione.
 - Giudizio della Corte
- Il quarto capo del terzo motivo di impugnazione verte su un asserito manifesto errore di diritto e di valutazione commesso dal Tribunale, ai punti 108 e 109 della sentenza impugnata, nel respingere in quanto inoperante l'argomento delle ricorrenti secondo cui la comunicazione degli addebiti complementare stabilirebbe che la decisione controversa non fosse limitata a quanto necessario al perseguimento del suo obiettivo dichiarato, in quanto tale comunicazione era stata adottata successivamente alla decisione controversa.
- A tal proposito, da un lato, per quanto riguarda l'asserito errore manifesto di valutazione, è sufficiente rilevare che le ricorrenti si limitano a menzionare tale errore senza dimostrarlo in alcun modo. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'asserito errore di diritto, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che la legittimità di un atto dell'Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui tale atto è stato adottato, cosicché atti successivi all'adozione di una decisione non possono inficiare la validità di quest'ultima (sentenza del 17 ottobre 2019, Alcogroup e Alcodis/Commissione, C-403/18 P, EU:C:2019:870, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
- Si deve pertanto giungere alla conclusione che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel respingere in quanto inoperante, al punto 109 della sentenza impugnata, l'argomento delle ricorrenti diretto a rimettere in discussione la legittimità della decisione controversa sul fondamento di un atto successivo alla sua adozione, come la comunicazione degli addebiti complementare.
- 84 Pertanto, il quarto capo del terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quinto capo

Argomenti delle parti

85 Con il quinto capo del terzo motivo di impugnazione le ricorrenti fanno valere che il Tribunale non ha tenuto conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, avendo rifiutato di acquisire agli atti la loro risposta alla comunicazione degli addebiti complementare.

- In particolare, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell'aver considerato che un siffatto elemento di prova complementare era stato prodotto dopo la chiusura della fase orale del procedimento e di aver adottato un «ragionamento manifestamente viziato ed inadeguato» per escluderlo. Infatti, le ricorrenti sostengono di aver comunicato la loro risposta alla comunicazione degli addebiti complementare non appena questa è stata sottoposta alla Commissione e che il Tribunale non ha giustificato il suo rifiuto di riaprire tale fase orale.
- 87 La Commissione contesta tale argomentazione.
 - Giudizio della Corte
- 88 Il quinto capo del terzo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un difetto di motivazione asseritamente commessi dal Tribunale in quanto quest'ultimo ha rifiutato che la risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti complementare venisse acquisita agli atti come elemento di prova.
- A tale riguardo, occorre rilevare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto e ha debitamente motivato il suo rifiuto di acquisire agli atti come elemento di prova la risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti complementare. Infatti, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 24 della sentenza impugnata, che il deposito di tale risposta era avvenuto dopo la chiusura della fase orale del procedimento, per poi considerare, senza che le ricorrenti contestassero tale valutazione dinanzi alla Corte, che nessuna delle condizioni previste dal regolamento di procedura del Tribunale per la riapertura della fase orale del procedimento dinanzi a quest'ultimo era soddisfatta.
- Occorre pertanto respingere il quinto capo del terzo motivo di impugnazione in quanto infondato e, pertanto, il terzo motivo di impugnazione nella sua interezza.

Sul quarto motivo, vertente sulla valutazione della proporzionalità della decisione controversa

On il quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti invocano diversi errori di fatto e di diritto, nonché uno snaturamento dei relativi elementi di prova, che il Tribunale avrebbe commesso nell'ambito della valutazione della proporzionalità della decisione controversa. Tale motivo si articola in quattro capi.

Sui primi tre capi

- Con i primi tre capi del quarto motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale relativa alla proporzionalità delle informazioni richieste con la decisione controversa.
- Con il primo capo le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver saputo cogliere, o addirittura di aver ignorato, taluni fatti essenziali della causa e snaturato degli elementi di prova ad essi relativi. Da un lato, il Tribunale non avrebbe rilevato, ai punti 85 e 127 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva richiesto, in nessuna fase dell'indagine sfociata nella comunicazione degli addebiti, i dati contabili per ciascuna delle componenti dei tre chipset oggetto di tale indagine, e ciò benché il Tribunale abbia ammesso, al punto 85 di tale sentenza, che essa avrebbe potuto ottenere in qualsiasi momento tali dati.
- Dall'altro lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, al fine di recuperare i dati richiesti, le ricorrenti sono state obbligate ad individuare, ritrovare e analizzare circa 25 000 pagine di documenti conservati in magazzini esterni e che esse non avevano l'obbligo di conservare.
- Con il secondo capo, le ricorrenti contestano la conclusione del Tribunale secondo cui il formato proposto dalla Commissione per rispondere a taluni quesiti non era vincolante. A tale riguardo, anzitutto, esse

contestano al Tribunale di essere incorso, al punto 131 della sentenza impugnata, in un errore di diritto nell'interpretazione della giurisprudenza relativa alla nozione di «informazioni». Infatti, dalle conclusioni dell'avvocato generale Wahl nella causa HeidelbergCement/Commissione (C-247/14 P, EU:C:2015:694, paragrafi 106 e 107) risulterebbe che all'impresa può essere imposto solo l'obbligo di fornire informazioni, e non quello di svolgere compiti rientranti nella competenza della Commissione quando quest'ultima costituisce un fascicolo, e che la Commissione non è in linea di principio autorizzata ad imporre al destinatario di una decisione di richiesta di informazioni l'obbligo di presentare in qualsiasi circostanza tali informazioni in uno specifico formato.

- Le ricorrenti fanno valere inoltre che, nel caso di specie, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova qualificando le informazioni loro richieste come fatti o documenti, mentre queste consistevano piuttosto in calcoli, in dettagli, in codici e in prezzi ipotetici per prodotti che non costituivano un particolare incentivo finanziario concordato con il cliente nonché in analisi e in interpretazioni di supposizioni fatte diversi anni prima da ex dipendenti.
- Pricorrenti contestano poi le constatazioni del Tribunale, contenute rispettivamente ai punti 132 e 133 della sentenza impugnata, secondo le quali i formati proposti nella decisione controversa per rispondere a taluni quesiti posti non erano vincolanti ed erano atti ad agevolare il loro compito. In particolare, per quanto riguarda la prima constatazione, esse fanno valere di essere state costrette a compilare un foglio di calcolo allegato a tale decisione, che non veniva redatto nel normale contesto delle loro attività, circostanza che ha causato loro difficoltà che hanno costituito l'oggetto delle discussioni con la Commissione.
- Infine, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente considerato, al punto 135 della sentenza impugnata, che il fatto che la Commissione abbia dovuto fornire orientamenti sul modo in cui occorreva rispondere alla decisione controversa non era tale da dimostrare il carattere sproporzionato del carico di lavoro in tal modo loro imposto per rispondere ai quesiti posti con la decisione controversa.
- Con il terzo capo le ricorrenti contestano le considerazioni del Tribunale relative al loro obbligo di conservare i dati e i documenti richiesti. Anzitutto, le ricorrenti addebitano in sostanza al Tribunale di essere incorso, ai punti 87, 136, 137 e 139 della sentenza impugnata, in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nel considerare, in primo luogo, che esse erano obbligate a conservare dati precisi sui prezzi e sui costi a partire dall'anno 2008, in secondo luogo, che i loro fascicoli di archivio erano «disorganizzati» e, in terzo luogo, che la Commissione non aveva richiesto informazioni diverse da quelle alle quali solo le ricorrenti avevano accesso.
- A tale riguardo, in primo luogo, le ricorrenti osservano, da un lato, che esse non erano giuridicamente obbligate a conservare i tipi di dati richiesti con la decisione controversa e, dall'altro, che esse erano venute a conoscenza della denuncia che aveva dato luogo all'avvio dell'indagine, di cui l'infrazione contestata rappresentava una parte trascurabile, solo a partire dall'anno 2010. Esse aggiungono che la Commissione ha richiesto loro per la prima volta informazioni sui prezzi e sui costi nel luglio 2013 e che è solo a partire dal mese di luglio del 2014 che tale istituzione le ha informate che l'indagine condotta era a quel punto incentrata sugli asseriti prezzi predatori. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che i loro fascicoli di archivio non erano «disorganizzati» e che esse hanno potuto fornire le informazioni richieste soltanto grazie al fatto che conservavano documenti che non erano obbligate a conservare. In terzo luogo, le ricorrenti osservano, in sostanza, che dalla comunicazione degli addebiti e dal punto 145 della sentenza impugnata risulta che i dati richiesti con la decisione controversa sono stati loro comunicati dai propri clienti, cosicché la Commissione avrebbe potuto chiederli a questi ultimi.
- Inoltre, le ricorrenti ritengono che, avendo considerato, al punto 136 e seguenti della sentenza impugnata, che le informazioni richieste erano proporzionate rispetto al carico di lavoro che generavano, mentre i fatti di causa fornivano palesemente la prova contraria, il Tribunale abbia a sua volta violato il principio di proporzionalità.

- Infine, le ricorrenti fanno valere che il punto 147 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha 102 esaminato la loro affermazione secondo cui sarebbe stato difficile comunicare informazioni relative a fatti risalenti a diversi anni prima, nonché il rifiuto di acquisire agli atti la loro risposta alla comunicazione degli addebiti complementare, è viziato da errori di diritto e di fatto, errori analizzati nell'ambito del primo motivo di impugnazione e del quarto capo del terzo motivo di impugnazione.
- 103 La Commissione fa valere che il primo capo nonché taluni degli argomenti dedotti nell'ambito del secondo e del terzo capo e presentati, rispettivamente, ai punti 96, 98 e 101 della presente sentenza devono essere respinti in quanto irricevibili. Infatti, le ricorrenti si sarebbero limitate a reiterare i loro argomenti dedotti in primo grado e non avrebbero individuato gli elementi che sarebbero stati snaturati, né dimostrato gli errori asseritamente commessi dal Tribunale. Per il resto, la Commissione contesta la fondatezza dell'argomentazione delle ricorrenti.
- Nella replica, le ricorrenti ribattono di aver chiaramente dimostrato, nel loro atto di impugnazione, i fatti e gli elementi di prova che sono stati snaturati dal Tribunale, nonché la loro incidenza sulla valutazione della proporzionalità della decisione controversa.
 - Giudizio della Corte
- 105 I primi tre capi del quarto motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, tendono a dimostrare che il Tribunale è incorso in errori di fatto, in snaturamenti dei relativi elementi di prova nonché in un difetto di motivazione della sentenza impugnata nell'ambito della valutazione della proporzionalità delle informazioni richieste con la decisione controversa.
- Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità di tali capi, occorre rilevare che, nella misura in cui, con essi, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver interpretato erroneamente taluni fatti e di aver commesso errori manifesti di valutazione, errori di diritto e uno snaturamento dei relativi elementi di prova, detti capi devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti da 42 a 45 della presente sentenza.
- Infatti, da un lato, per quanto riguarda gli errori di valutazione e gli snaturamenti degli elementi di prova indicati ai punti 93 e 96 della presente sentenza, le ricorrenti si limitano a menzionare tali asseriti errori di fatto e snaturamenti, senza dimostrarli in alcun modo. Dall'altro lato, per quanto riguarda gli errori di valutazione e di diritto menzionati ai punti 98 e 101 della presente sentenza, le ricorrenti si limitano, rispettivamente, a reiterare argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e fondati su fatti da questo espressamente disattesi nonché, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale dei fatti di causa senza tuttavia invocare il loro snaturamento.
- 108 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la fondatezza della parte ricevibile dei primi tre capi, occorre anzitutto ritenere che il primo di tali capi debba essere considerato come diretto a rimettere in discussione la mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, nell'ambito della sua valutazione della proporzionalità delle informazioni richieste con la decisione controversa, del carico di lavoro necessario al fine di ritrovare e di analizzare i documenti idonei a fornire tali informazioni.
- Orbene, dal punto 122 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha espressamente riconosciuto la rilevanza di tale carico di lavoro. Tuttavia, il Tribunale ha altresì ricordato, al punto 121 di tale sentenza, che, conformemente alla giurisprudenza, non contestata dalle ricorrenti, la proporzionalità di una richiesta di informazioni deve essere valutata in relazione alle necessità dell'indagine, senza che il fatto che una siffatta richiesta imponga all'impresa un carico di lavoro rilevante sia di per sé sufficiente a dimostrare che essa riveste un carattere sproporzionato. A tale riguardo, il Tribunale, ai punti da 124 a 128 di detta sentenza, da un lato, ha rilevato che la prassi contestata oggetto dell'indagine condotta era tale da giustificare la fornitura di un numero considerevole di informazioni e, dall'altro, ha ricordato che queste ultime erano necessarie alla luce dell'obiettivo di tale indagine. Pertanto, al punto 123 della medesima sentenza, il Tribunale ha giustamente concluso che il carico di lavoro necessario per fornire le informazioni richieste non era sproporzionato alla luce delle necessità dell'indagine connesse alle presunte

infrazioni contestate, e ciò in particolare tenuto conto delle risposte delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti.

- Inoltre, per quanto riguarda il secondo capo, con il quale le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale relativa al carattere non vincolante del formato proposto dalla Commissione per rispondere a taluni quesiti posti con la decisione controversa, si deve considerare che, alla luce della formulazione di tali quesiti nonché delle osservazioni introduttive per rispondere agli stessi, allegate a tale decisione, le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che il Tribunale avesse manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di detta decisione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 44 della presente sentenza, nel ritenere, ai punti 132 e 133 della sentenza impugnata, da un lato, che non emergesse in alcun modo dalla medesima decisione che il formato proposto dalla Commissione per rispondere a detti quesiti fosse vincolante e che le ricorrenti non avessero la possibilità di adattarlo se ciò si fosse rivelato più opportuno e, dall'altro, che tale formato fosse piuttosto atto ad agevolare il compito delle ricorrenti.
- Di conseguenza, dato che le constatazioni del Tribunale ricordate al punto 110 della presente sentenza erano sufficienti per respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto di imporre un formato vincolante di risposta alla decisione controversa era idoneo a dimostrare che le informazioni richieste da quest'ultima andavano al di là di quanto necessario alla luce dell'obiettivo dell'indagine, l'errore di diritto nell'interpretazione della giurisprudenza relativa alla nozione di «informazioni» da cui potrebbe essere viziato il punto 131 della sentenza impugnata, quand'anche fosse dimostrato, non potrebbe comunque comportare l'annullamento della sentenza impugnata. Le critiche delle ricorrenti espresse a tale riguardo sono, quindi, inoperanti e devono essere, pertanto respinte (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2018, Makhlouf/Consiglio, C-458/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:441, punto 96 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 marzo 2019, Meta Group/Commissione, C-428/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:201, punto 44).
- Infine, riguardo al terzo capo, occorre rilevare, da un lato, che, nella parte in cui esso si riferisce al punto 147 della sentenza impugnata, gli argomenti invocati a suo sostegno si confondono, in particolare, con quelli invocati nell'ambito del quarto capo del terzo motivo di impugnazione e devono pertanto essere respinti per gli stessi motivi esposti ai punti da 82 a 84 della presente sentenza. Dall'altro lato, nella parte in cui con il terzo capo si addebita al Tribunale di aver commesso errori di diritto ed errori manifesti di valutazione nella determinazione della portata del dovere delle ricorrenti di conservare i dati e i documenti richiesti con la decisione controversa nonché della portata dei dati di cui esse dispongono, occorre rilevare che tale capo deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata e deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
- Occorre infatti rilevare che le considerazioni del Tribunale censurate dalle ricorrenti sono state sviluppate nell'ambito della valutazione, contenuta ai punti da 136 a 141 della sentenza impugnata, della fondatezza di due argomenti invocati per rimettere in discussione la proporzionalità delle informazioni richieste. Tali argomenti vertono, rispettivamente, sulle difficoltà pratiche che le ricorrenti avrebbero incontrato nel raccogliere alcune di tali informazioni e sul fatto che esse sarebbero state costrette ad intraprendere un lavoro per conto della Commissione al fine di riesaminare documenti già in suo possesso per determinare in particolare quali tra dette informazioni non fossero già state fornite.
- In tale contesto, da un lato, il Tribunale, ai punti 136 e 137 della sentenza impugnata, non ha effettuato valutazioni su un eventuale obbligo delle ricorrenti di conservare dati o documenti. Al contrario, il Tribunale ha riconosciuto che non si poteva, in linea di principio, imporre alle imprese l'obbligo di fornire alla Commissione documenti che non fossero più in loro possesso e che esse non erano più legalmente tenute a conservare, pur ritenendo che spettasse tuttavia alle ricorrenti, almeno a partire dalle prime richieste di informazioni inviate dalla Commissione nel giugno 2010, agire con una diligenza ancor maggiore e adottare tutte le misure utili al fine di preservare le prove di cui esse potevano ragionevolmente disporre. Il Tribunale ha inoltre considerato, senza essere contestato dalle ricorrenti, non già che i loro fascicoli di archivio fossero «disorganizzati», ma che le loro modalità di conservazione non fossero pertinenti ai fini della valutazione della proporzionalità della decisione controversa.

Dall'altro lato, la constatazione del Tribunale, effettuata al punto 139 della sentenza impugnata, secondo cui da tale decisione non risulta che la Commissione richieda informazioni diverse da quelle alle quali solo le ricorrenti hanno accesso, deve essere considerata diretta non già ad affermare che le informazioni richieste non potevano essere fornite dai clienti delle ricorrenti, bensì ad escludere che tali informazioni fossero interamente in possesso della Commissione, di modo che essa non era in grado di realizzare da sola tale lavoro di analisi.

Alla luce di tutto quanto precede, i primi tre capi del quarto motivo di impugnazione devono essere respinti in quanto in parte manifestamente irricevibili, in parte inoperanti e in parte infondati.

Sul quarto capo

- Argomenti delle parti
- 117 Con il quarto capo del quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso, ai punti da 150 a 159 della sentenza impugnata, un errore di diritto nel concludere che l'importo della penalità di mora di cui all'articolo 2 della decisione controversa fosse proporzionato.
- 118 Le ricorrenti sostengono che esse erano in realtà costrette a rispondere a tale decisione, pena il versamento di una penalità di mora di importo estremamente elevato e che, alla luce delle difficoltà incontrate per soddisfare le notevoli richieste contenute in detta decisione, esisteva un rischio concreto che tale minaccia si concretizzasse, cosicché la loro domanda di annullamento di tale disposizione per violazione del principio di proporzionalità non era prematura.
- 119 La Commissione contesta tale argomentazione.
 - Giudizio della Corte
- 120 Il quarto capo del quarto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe asseritamente commesso respingendo in quanto irricevibile l'argomentazione vertente sul carattere sproporzionato dell'importo della penalità di mora giornaliera prevista all'articolo 2 della decisione controversa.
- Orbene, come dichiarato dalla Corte, la fissazione di penalità di mora in forza dell'articolo 24 del regolamento n. 1/2003 comporta necessariamente due fasi. Con una prima decisione, adottata sul fondamento dell'articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento, la Commissione infligge una penalità di mora. In mancanza di determinazione dell'importo totale della penalità di mora, tale decisione non può essere eseguita. Tale importo può essere fissato in via definitiva solo mediante una nuova decisione, adottata successivamente sulla base dell'articolo 24, paragrafo 2, di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 55).
- 122 Il Tribunale, pertanto, non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare, innanzitutto, ai punti 155 e 156 della sentenza impugnata, che, la decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, costituendo soltanto una fase del procedimento in esito al quale la Commissione adotta eventualmente una decisione che fissa in via definitiva l'importo totale della penalità di mora e che costituisce quindi titolo esecutivo, ha carattere preliminare in tale procedimento e non produce, di conseguenza, effetti giuridici obbligatori. Inoltre, dopo aver rilevato che la decisione controversa era quella che infliggeva una penalità di mora, ai sensi di tale disposizione, circostanza, del resto, non contestata dalle ricorrenti, il Tribunale ha potuto correttamente concludere, ai punti 157 e 158 di tale sentenza, che l'articolo 2 di detta decisione non produceva effetti giuridici obbligatori.
- Pertanto, è altresì correttamente che il Tribunale ha concluso, infine, al punto 159 di detta sentenza, che l'argomento delle ricorrenti relativo al carattere sproporzionato dell'importo della penalità di mora prevista da tale articolo non riguardava un atto impugnabile ed era, pertanto, irricevibile. Infatti, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che, in linea di principio, costituiscono atti impugnabili i

provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione di un'istituzione, di un organo od organismo dell'Unione al termine di un procedimento amministrativo e che sono intesi alla produzione di effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, ad esclusione segnatamente dei provvedimenti intermedi destinati alla preparazione della decisione finale, che sono privi di tali effetti (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

In tali circostanze, occorre respingere il quarto capo del quarto motivo di impugnazione in quanto infondato e, pertanto, il quarto motivo di impugnazione nella sua interezza.

Sul quinto motivo, vertente su un'errata applicazione delle norme relative all'onere della prova

Argomenti delle parti

- 125 Con il quinto motivo di impugnazione le ricorrenti contestano al Tribunale di aver applicato in modo errato le norme che disciplinano l'onere della prova in relazione alle infrazioni all'articolo 102 TFUE, avendo respinto il loro motivo vertente su un'indebita inversione di tale onere.
- Da un lato, le ricorrenti contestano le conclusioni del Tribunale, di cui ai punti 173 e 174 della sentenza impugnata, secondo le quali la Commissione non cercava di sottoporre a verifica i loro conti, bensì di disporre di elementi necessari al fine di tener conto delle critiche da esse formulate nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, e che, così facendo, la Commissione non chiedeva alle ricorrenti di svolgere compiti per suo conto. A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere che le informazioni richieste non erano né pertinenti né necessarie e che il Tribunale non ha risposto alla questione se, con la decisione controversa, la Commissione richiedesse loro di svolgere compiti rientranti nella costituzione di un fascicolo e, pertanto, nella competenza di tale istituzione. Infatti, le ricorrenti sostengono che, chiedendo loro di verificare tutte le loro scritture contabili, tale decisione avrebbe «esternalizzato» di fatto, in capo ad esse, la costituzione di un nuovo fascicolo, senza che ciò fosse necessario per consentire alla Commissione di rispondere ai loro argomenti.
- Dall'altro lato, le ricorrenti ritengono che la constatazione del Tribunale, effettuata al punto 175 della sentenza impugnata, secondo la quale, con detta decisione, la Commissione si era limitata a chiedere loro di fornire documenti che avvalorassero la loro affermazione secondo cui esse si erano basate sulla giurisprudenza pertinente e sugli orientamenti di tale istituzione, non sia sufficientemente motivata e ribadiscono che, con la medesima decisione, detta istituzione chiedeva loro di provare di aver agito in modo conforme alla legge, il che costituirebbe un'inversione «intollerabile» dell'onere della prova.
- 128 La Commissione contesta tale argomentazione.

Giudizio della Corte

- 129 Con il quinto motivo di impugnazione le ricorrenti contestano al Tribunale di aver erroneamente respinto il quarto motivo, vertente su un'inversione dell'onere della prova, in quanto la Commissione avrebbe loro imposto di svolgere compiti rientranti nella sua competenza.
- 130 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti dedotti per contestare i punti 173 e 174 della sentenza impugnata, occorre sottolineare, da un lato, che tali punti rinviano all'analisi effettuata dal Tribunale, rispettivamente ai punti 106 e 107 della sentenza impugnata nonché ai punti da 138 a 140 della medesima, nell'ambito dell'esame del primo e del secondo motivo, vertenti rispettivamente sulla necessità e sulla proporzionalità delle informazioni richieste con la decisione controversa, analisi che le ricorrenti non sono riuscite a rimettere in discussione con il terzo e il quarto motivo di impugnazione. Dall'altro lato, occorre rilevare che tali argomenti si basano in sostanza sulle stesse considerazioni che sono state formulate e respinte nell'ambito dell'esame del terzo capo del terzo motivo di impugnazione e del terzo capo del quarto motivo della stessa. Detti argomenti devono, pertanto, essere anch'essi respinti in quanto infondati.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento vertente su un asserito difetto di motivazione della 131 conclusione, contenuta al punto 175 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione non aveva chiesto alle ricorrenti di dimostrare di essersi conformate alla legge, occorre rilevare che, con tale argomento, le ricorrenti mirano in realtà a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale circa il contenuto della decisione controversa, senza tuttavia dedurre un suo snaturamento. Esse si limitano invece a ribadire l'argomentazione dedotta nell'ambito del loro quarto motivo in primo grado e fondata su un'interpretazione di tale decisione che è stata espressamente respinta dal Tribunale. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 42 a 45 della presente sentenza, tale argomentazione deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

132 In tali circostanze, il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte infondato.

Sul sesto motivo, vertente sulla valutazione di una violazione del diritto di non contribuire alla propria incriminazione

Argomenti delle parti

- 133 Con il sesto motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in errori di diritto e di fatto, nonché in uno snaturamento dei relativi elementi di prova, e in un difetto di motivazione nella sua valutazione del quinto motivo di ricorso, vertente su una violazione del diritto di non contribuire alla propria incriminazione.
- 134 Anzitutto, le ricorrenti fanno valere che il punto 186 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha rilevato in via preliminare che le ricorrenti si limitavano ad invocare in astratto tale violazione, è viziato da errori, come risulta dagli argomenti da esse dedotti in primo grado.
- Le ricorrenti sostengono poi che, per gli stessi motivi esposti con riferimento al punto 175 di tale 135 sentenza, la constatazione del Tribunale contenuta al punto 190 della medesima, secondo cui la decisione controversa non imponeva alle ricorrenti di effettuare valutazioni tali da indurle ad ammettere di aver agito in violazione dell'articolo 102 TFUE, non è sufficientemente motivata.
- Infine, le ricorrenti fanno valere che la conclusione del Tribunale, contenuta al punto 192 della sentenza impugnata, con cui esso respinge il loro argomento secondo cui la decisione controversa costituisce una violazione del diritto di non contribuire alla propria incriminazione in quanto le costringe a fornire documenti che non possono essere qualificati come «preesistenti», è viziata da errori di diritto e di fatto.
- In particolare, da un lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretazione della 137 sentenza del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione (T-446/05, EU:T:2010:165, punto 328), nel concludere che una richiesta di produzione di un documento che non può essere qualificato come «preesistente» non violerebbe necessariamente il diritto di non contribuire alla propria incriminazione, mentre tale sentenza si limiterebbe ad indicare che il semplice obbligo di rispondere a quesiti meramente fattuali non è idoneo a violare i diritti della difesa o il diritto all'equo processo.
- 138 Dall'altro lato, il punto 192 della sentenza impugnata si fonderebbe su un errore di fatto, nei limiti in cui, con la decisione controversa, la Commissione avrebbe chiesto alle ricorrenti di fornire informazioni che non potrebbero essere qualificate come fatti o documenti, nonché di dimostrare di aver preso misure proattive per conformarsi alle regole di concorrenza dell'Unione, ove la mancanza di una siffatta dimostrazione lascerebbe intendere che esse non abbiano rispettato il loro obbligo.
- La Commissione fa valere che, poiché le ricorrenti si sono limitate a rinviare la Corte agli argomenti da 139 esse esposti dinanzi al Tribunale, gli argomenti dedotti in relazione ai punti 186 e 192 della sentenza impugnata ed esposti ai punti 134 e 138 della presente sentenza devono essere respinti in quanto irricevibili e che il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato per la restante

CURIA - Documents 2/1/2021

parte. Nella replica, le ricorrenti ribattono che è proprio questo rinvio a far sì che tali argomenti siano ricevibili.

Giudizio della Corte

- Con il sesto motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale è incorso in errori di fatto e di diritto, nonché in uno snaturamento dei relativi elementi di prova, e in un difetto di motivazione nell'ambito della sua valutazione dell'asserita violazione, da parte della Commissione nella decisione controversa, del diritto di non contribuire alla propria incriminazione.
- Per quanto riguarda la ricevibilità di tale motivo di impugnazione, dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 42 a 45 della presente sentenza risulta che, poiché l'argomentazione riguardante il punto 186 della sentenza impugnata è fondata solo su argomenti dedotti in primo grado, ai quali le ricorrenti si limitano a rinviare, tale argomentazione deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. Lo stesso vale per l'argomentazione vertente su un errore di fatto commesso dal Tribunale al punto 192 della sentenza impugnata, dato che, da un lato, tale argomentazione si basa sulle stesse considerazioni esposte al punto 96 della presente sentenza e che sono respinte in quanto irricevibili al punto 107 della medesima e, dall'altro, le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale relativa al contenuto della decisione controversa senza tuttavia invocare uno snaturamento della stessa.
- Per quanto attiene alla fondatezza della parte ricevibile di detto motivo di impugnazione, occorre ricordare in via preliminare che, in forza del considerando 23 del regolamento n. 1/2003, nel conformarsi a una decisione di richiesta di informazioni della Commissione le imprese non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso un'infrazione, ma sono in ogni caso tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare contro di esse o contro un'altra impresa l'esistenza di un'infrazione.
- Tale disposizione riprende, in sostanza, una giurisprudenza consolidata della Corte, secondo cui la 143 Commissione ha il diritto di obbligare un'impresa a fornire tutte le informazioni necessarie attinenti a fatti di cui essa possa avere conoscenza ed a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui sia in possesso, anche se questi possano servire a dimostrare, nei suoi confronti o nei confronti di un'altra impresa, l'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale. Sebbene la Commissione non possa imporre a tale impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali quest'ultima sia indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione di cui spetta alla Commissione fornire la prova, detta impresa non può tuttavia sottrarsi a richieste di produrre documenti sulla base del rilievo che, dando seguito a tali richieste, risulterebbe costretta a testimoniare contro se stessa (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione, 374/87, EU:C:1989:387, punti 27, 34 e 35 nonché del 29 giugno 2006, Commissione/SGL Carbon, C-301/04 P, EU:C:2006:432, punti da 41 a 44 e 48).
- Orbene, per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomento vertente su un asserito difetto di motivazione 144 della conclusione tratta al punto 190 della sentenza impugnata, secondo cui, chiedendo alle ricorrenti di fornire documenti che avvalorassero la loro affermazione secondo la quale esse si erano fondate sulla giurisprudenza pertinente e sugli orientamenti della Commissione, quest'ultima non aveva imposto alle ricorrenti di effettuare valutazioni tali da indurle a riconoscere di aver agito in violazione dell'articolo 102 TFUE, occorre rilevare che tale argomento è fondato sulle medesime censure dedotte riguardo al punto 175 di tale sentenza e deve pertanto, per gli stessi motivi enunciati al punto 131 della presente sentenza, essere respinto.
- In ogni caso, occorre rilevare che il Tribunale ha sufficientemente motivato in diritto la conclusione tratta al punto 190 della sentenza impugnata. Infatti, anzitutto, il Tribunale ha ricordato, ai punti 180, 182 e 183 di tale sentenza, la giurisprudenza citata al punto 143 della presente sentenza. Inoltre, basandosi in particolare sulla propria giurisprudenza, il Tribunale ne ha tratto la conseguenza, ai punti 184 e 185 della sentenza impugnata, che, da un lato, spetta al giudice dell'Unione verificare, in caso di contestazione della portata di un quesito posto da una richiesta di informazioni, se una risposta del destinatario equivalga effettivamente a riconoscere la commissione di un'infrazione e, dall'altro, le risposte di ordine meramente

fattuale non possono, in linea di principio, essere considerate idonee a costringere il destinatario ad ammettere la commissione di tale infrazione. È pertanto sul fondamento della giurisprudenza summenzionata, del resto non contestata dalle ricorrenti, che il Tribunale ha potuto concludere, ai punti 187 e 190 della sentenza impugnata, che, poiché le informazioni richieste con la decisione controversa rivestono un carattere meramente fattuale, consistente in particolare nella richiesta di produzione di documenti interni, la fornitura di tali informazioni non imponeva alle ricorrenti di effettuare valutazioni tali da indurle a riconoscere di aver agito in violazione dell'articolo 102 TFUE.

- Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento vertente sull'errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale al punto 192 della sentenza impugnata, si deve rilevare che il Tribunale ha correttamente interpretato la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione (T-446/05, EU:T:2010:165, punto 328), nel senso che tale giurisprudenza, nei limiti in cui esclude che il fatto di essere obbligati a produrre documenti preesistenti sia idoneo a violare i diritti della difesa, non può essere interpretata, a contrario, nel senso che qualsiasi richiesta di produzione di un documento che non possa essere qualificato come «preesistente» violi necessariamente tali diritti, in particolare il diritto di non contribuire alla propria incriminazione.
- Infatti, dalla giurisprudenza ricordata al punto 143 della presente sentenza risulta che solo nel caso in cui un'impresa sia obbligata a fornire risposte attraverso le quali quest'ultima sia indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione, tale impresa può sottrarsi all'obbligo di comunicare tutte le informazioni necessarie, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 68 a 70 della presente sentenza. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, senza che le ricorrenti contestino tale conclusione, che così non fosse, in quanto esse non avevano dedotto alcun argomento concreto che potesse dimostrare che il fatto di essere indotte, al fine di rispondere ai quesiti della Commissione, a formalizzare i dati di fatto richiesti in un documento volto a agevolarne la comprensione da parte di quest'ultima, potesse di per sé costituire una violazione del diritto di non contribuire alla propria incriminazione.
- In tali circostanze, il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile ed in parte infondato.
- 149 Considerato che tutti i motivi sono stati respinti, l'impugnazione deve essere respinta nella sua interezza.

Sulle spese

- Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest'ultima, quando l'impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Qualcomm e la Qualcomm Europe, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese nel procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Qualcomm Inc. e la Qualcomm Europe Inc. sono condannate alle spese.

Firme

* Lingua processuale: l'inglese.